

IMPOSTA DI BOLLO PER LE FATTURE ELETTRONICHE 2020

Ritenendo fare cosa utile e gradita, vi informo che tra le molteplici novità introdotte dal Decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020, assumono rilevanza alcuni cambiamenti relativi all'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. L'imposta di bollo sulle fatture, come noto, è prevista dal combinato disposto dell'art. 6 della tabella allegata al D.P.R. 642/1972 e dall'art. 13 della tariffa allegata al D.P.R. 642/1972 che prevede l'imposta di bollo in misura fissa di 2 euro su fatture e ricevute, ed è dovuta ogniqualvolta è presente un importo esente o fuori campo IVA per un ammontare superiore o uguale a 77,47 euro (le vecchie 150.000 lire).

Con lo scopo di individuare l'importo dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta, l'art. 17 del citato decreto fiscale 2020, pubblicato sulla G.U. 26.10.2019, n. 252, prevede una nuova procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente. Per l'anno d'imposta 2019, al termine di ogni trimestre, l'Agenzia delle Entrate comunicava al contribuente l'importo dovuto a titolo di imposta di bollo sulle fatture elettroniche, sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) e gli stessi contribuenti, in base all'importo comunicato, pagavano l'imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia stessa.

Ora, con le novità introdotte, l'Amministrazione Finanziaria deve comunicare al contribuente, sempre con modalità telematiche, l'ammontare dell'imposta da versare il cui pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del trimestre successivo a quello di riferimento, e non più entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora gli importi dovuti non risultino superiori alla soglia annua di € 1.000, è possibile assolvere all'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche con due versamenti aventi cadenza semestrale: il primo entro il 16.06 e il secondo entro il 16.12 di ciascun anno.

Fino al periodo d'imposta 2019, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta si applicava la sanzione di cui all'art. 13, c. 1, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, ossia la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione era ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'art. 13, D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso), per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo. Per le fatture inviate dal 1.01.2020, invece, l'art. 17, c. 1, lett. a), D.L. 124/2019 dispone che la sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'art. 13, c. 1, D.Lgs. 471/1997, viene ridotta a 1/3 (10%, in luogo della sanzione ordinaria del 30%).

Per quanto riguarda gli interessi, invece, saranno comunicati quelli dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. Se entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione il contribuente resta inerte, ossia non provvede al pagamento in tutto o in parte delle somme dovute, l'Agenzia delle Entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgo cordiali saluti.

Dott. Pier Luigi Giambene